

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 54 - 4547/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di San Francesco al Campo:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 72-28173 del 3 novembre 2002, successivamente modificato con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 7-5480 del 14/05/2002 e Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 30-11599 del 15/06/2009;
- ha approvato, tre Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 54 del 20 dicembre 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5, articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 11/01/2018 (pervenuto in

data 19/01/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n. 001/2018)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.264 abitanti nel 1971, 3.475 abitanti nel 1981, 3.849 abitanti nel 1991, 4.360 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale pari a 1.498 ettari, di cui 400 ettari di pianura e 1.098 ettari di collina; 1.273 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 213 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 12 ettari presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene alla Capacità d'Uso dei Suoli, 72 ettari sono compresi nella II^a Classe e 148 ettari sono coperti da aree boscate;
- è compreso nell'**Ambito 6** di approfondimento sovra comunale "*Ciriacese*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovra comunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è ricompreso nella **zona omogenea 7 "CIRIACESE - VALLI DI LANZO"** della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è soggetto a particolari restrizioni in quanto compreso nelle mappe di vincolo per limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea dell'Aeroporto internazionale di Torino Caselle;
- insediamenti residenziali: è **compreso negli ambiti di diffusione urbana** individuati dal PTC2 (artt. 21 - 22 delle N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva di I^a o II^a Livello, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A. né poli per la logistica;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 16 di San Maurizio, n. 17 di Leinì, n. 39 di Rivarossa e n. 720 del Campo Esperienze;
 - è interessato dai progetti di viabilità del PTC2, n. 48.1, n. 49.1 e 76.1;
 - è interessato dall'attraversamento di un breve tratto della dorsale ciclabile in progetto inserita nel "*Programma Piste Ciclabili 2009*";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Vanda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett, Torrente Bendola e Banna, Torrente Fisca, Torrente Valle o Moglia Grande;
- tutela ambientale:

- Area Protetta Naturale Istituita, a gestione regionale, "Riserva Naturale della Vauda" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;
- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "Vauda" - "SIC IT1110005", esteso su una superficie di 384 ettari;
- una porzione del territorio comunale è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, di limitata estensione, definiti quali " *Corridoi di connessione ecologica (corridors)*" di cui all'articolo 47 delle N.d.A.;

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di San Francesco al Campo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2017, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente del Comune di San Francesco al Campo, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici è finalizzata a subordinare a **Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica** un ambito residenziale di completamento non ancora attuato, ponendo l'area come nuovo **elemento di centralità urbana**, riconnettendo i tessuti edificati esistenti con destinazioni urbanistiche coerenti e complementari. L'ambito oggetto della presente Variante è localizzato nel capoluogo del Comune ed è completamente intercluso al tessuto residenziale di nuova espansione ed accessibile da viabilità comunale, in parte non ancora ultimata (la sua realizzazione dipende dall'attuazione delle previsioni insediative di Piano).

L'area ha una superficie territoriale di circa a 19.000 mq ed è inclusa all'interno di una zona più vasta classificata dal PRG vigente come *Area residenziale di completamento "RC10"*, suddivisa in più comparti di attuazione; in particolare la Variante interessa i sub-ambiti *c* ed *e*. La presente Variante provvede ad eliminare dagli elaborati cartografici e dalle Norme Tecniche di Attuazione le delimitazioni e i riferimenti dei comparti *c* ed *e* dell'area "RC10"; contestualmente l'intero ambito, rinominato "RC12", viene assoggettato ad un unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, al quale vengono associate puntuali prescrizioni di intervento e di destinazioni d'uso.

Inserisce, inoltre, nell'apparato normativo di Piano delle disposizioni specifiche affinché gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'area siano minimi, relativi, in particolare al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, al risparmio e riutilizzo idrico ed energetico, alla limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico.

Le modifiche proposte dalla Variante, sono recepite nei seguenti **elaborati cartografici e normativi** di Piano:

Tavola 2 - Planimetria generale (scala 1:5.000)

Tavola 3.5 - Aree urbanizzate (scala 1:2.000)

Art. 36 delle NTA "Aree residenziali di completamento (RC)".

La documentazione di Variante contiene le verifiche relative all'**idoneità idraulico-geologica** della trasformazione urbanistica e alla **compatibilità** degli interventi in progetto **con il Piano Comunale di Classificazione Acustica**.

La Variante determina altresì l'apposizione di **vincolo espropriativo** concernente l'assoggettamento degli immobili medesimi a Strumento Esecutivo di iniziativa pubblica, ai

sensi degli articoli 38, 39, 40 della L.R. 56/77; l'Amministrazione ha espletato le procedure di cui all'articolo 11 del DPR 327/2001, al fine di garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle previsioni urbanistiche, che costituiscono il presupposto per il successivo compimento dell'attività espropriativa.

La Variante verifica le condizioni di **coerenza/compatibilità** con i contenuti della pianificazione sovra comunale (PPR, PTR e PTC2).

(Cfr: Relazione Illustrativa)

dato atto che il P.R.G.C. di San Francesco al Campo è adeguato al **Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di San Francesco al Campo n. 54 del 20 dicembre 2017, di adozione della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C.:

- **contiene l'elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; *(Cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);*

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)" è stato avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale"; *(Cfr: punto j.1 della medesima DGR);*

dato atto pertanto che il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica è stato trasmesso ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) interessati e tra questi al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana;

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, ha ritenuto di **non esprimere alcun parere** in merito;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia

[ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **4 marzo 2018**;

acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che la Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Francesco al Campo, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28/02/2018

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(*Marco Marocco*)